

Antonio Viscomi

Appunti per una discussione su contratti
di ricerca e reclutamento universitario

Sommario: 1. Testo e contesto. 2. Tempi e ritmi. 3. Valore e lavoro. 4. Riforme. 5. Per chiudere, una domanda.

1. *Testo e contesto*

Intendo condividere alcune riflessioni sulla struttura essenziale della carriera accademica, nella sua fase iniziale (attualmente incentrata sul contratto di ricerca) e nei percorsi formali di *upgrading* (come proposti dal progetto di riforma recato dal d.d.l. 1518). Sono consapevole non solo dell'importanza strategica delle questioni in esame per il futuro del sistema universitario italiano, e direi pure anche del sistema-paese, ma anche dell'impatto che le norme e le procedure in discussione hanno sulla vita, sulle aspettative e le aspirazioni di chi, nonostante tutto e contro tutto, continua a dedicare alla ricerca universitaria tempo ed energie. Proprio per questa radicale densità tematica – che vede correlata l'esperienza personale alla dimensione istituzionale – devo confessare fin da subito un certo disagio nel percepire una più diffusa attenzione al frammento normativo, alla sua esegesi minuta e alle sue possibili torsioni (e ritorzioni) nella realtà quotidiana, e non invece al *sensu* stesso dell'esperienza universitaria e alla sua *funzione* come istituzione, o meglio ancora come comunità di studio e di ricerca¹, globale nelle

¹ “Ossia un *setting* caratterizzato da inclusione, partecipazione, cognizione condivisa, relazioni faccia a faccia, ricerca di significato, solidarietà sociale, ragionevolezza, esercizio del *Diritti, Lavori, Mercati*, 2025, 3

sue attività e locale nel suo radicamento territoriale. Insomma, è forte l'impressione che, a volte, l'attenzione sul "come-fare-le-cose" faccia velo sulle ragioni del "perché-farle" e del perché farle in un certo modo. E ciò proprio nel momento in cui le grandi transizioni in cui siamo immersi (e non penso solo a quella digitale) esaltano, per giudizio unanime, il valore della formazione² e, a questo fine, il valore pubblico³ dello stesso sistema universitario.

Tuttavia, se è indubbio che in molti (e purtroppo anche, e forse soprattutto, nei *law-* e negli *opinion-makers*) opera un pregiudizio che colora di sospetto e diffidenza ogni azione accademica⁴, pure frequentemente sollecitato da quell'errore prospettico che considera *pars pro toto*, è altrettanto

pensiero (autonomo e condiviso) e atti deliberativi", così PESCARMONA, FERRERO, *Costruire comunità di ricerca dialogiche: quando l'aula accademica diventa uno spazio di formazione e possibilità interculturali*, in *EILT*, 2024, n. 1, p. 44 citando LIPMAN, *Educare al pensiero*, V&P, 2005.

² Cfr., per tutti, CERA, *Capability Approach and Lifelong Learning: education for sustainable development and economic, global and transformative citizenship*, in *F&I*, 2018, n. 16 (3), p. 61 ss. e qui p. 73: "Il cambiamento sistemico necessita, però, di un'educazione che sia in grado di promuovere un nuovo modo di pensare e di agire".

³ Intendo "valore pubblico" nella prospettiva offerta originariamente da MOORE, *Creating Public Value: Strategic Management in Government*, HUP, 1997. Per una corretta interpretazione del concetto di valore pubblico (e soprattutto per afferrarne in modo immediato il necessario carattere multidimensionale) è utile ricordare dello stesso A., *Creating Public Value: The Core Idea of Strategic Management in Government*, in *IJPBR*, 2021, vol. 6.1, p. 219 ss. In ogni caso, è opportuno evidenziare che il concetto è stato assunto dal Dipartimento della Funzione Pubblica nelle *Linee guida per il piano della performance - Ministeri* (2017), e qui definito come funzionale a "migliorare il livello di benessere sociale ed economico degli utenti e degli stakeholder" (p. 9) o "dei destinatari diretti e indiretti" (p. 3) e successivamente formalizzato nel regolamento recante definizione del contenuto del PIAO (Decreto n.132 del 30 giugno 2022). Credo possa risultare ancora di interesse ricordare che in data 26 aprile 2022 la Commissione XI (Lavoro privato e pubblico) della Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità, dopo una intensa fase di audizioni, la Risoluzione 7-00635 (Viscomi-Mura) su "Verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche" destinata ad impegnare il Governo a predisporre specifici e condivisi "indicatori di misurazione del valore pubblico". A quanto consta, l'impegno assunto con la Risoluzione camerale non ha trovato rispondenza nella successiva azione governativa.

⁴ "Scorrendo quotidiani, periodici e varie altre pubblicazioni di questi ultimi anni si ha l'impressione che i professori e i ricercatori delle università italiane non godano di buona stampa. Raramente, tuttavia, giudizi negativi e critiche si fondano su analisi approfondite e di ampia portata e, ancor più raramente, gli accademici sono direttamente interpellati sul lavoro che fanno e sul contesto organizzativo in cui si svolge tramite le tecniche di rilevazione delle informazioni – come l'inchiesta campionaria – che le scienze sociali mettono a nostra disposizione": così ROSTAN (a cura di), *La professione accademica in Italia Aspetti, problemi e confronti nel contesto europeo*, LED, 2011, p. 7.

significativo, a me pare, e fors'anche per alcuni versi controintuitivo, apprendere l'esistenza di una perdurante fiducia nella scuola e nell'università.

Mi riferisco alle risultanze della elaborazione bimestrale del Consiglio Nazionale dei Giovani⁵: nella prima di queste, effettuata nel mese di marzo dell'anno scorso, il 93% degli intervistati tra 18 e 24 anni dichiarava di averne molta o abbastanza, con una percentuale che si attestava al 90% nella coorte 25-34 anni; la stessa rilevazione, effettuata a distanza di un anno, vede un indice rispettivamente del 70% e del 66%. Siffatta riduzione a distanza di poco tempo trova ragioni di vario genere che non è possibile indagare *ab imis* in questa sede; tuttavia, resta il fatto che quell'indice, per quanto qui interessa, permane molto alto e consente di affermare, con sufficiente ragionevolezza, che chi frequenta l'università la considera, nonostante tutto, migliore di chi la guarda attraverso il prisma delle notizie urlate o anche, in alcuni casi, dalle felpate stanze ministeriali.

Per queste ragioni, a me pare che una discussione sui sistemi di reclutamento richieda di tenere insieme testo e contesto, imponga, cioè, di ragionare sul testo normativo ma nell'alveo di una preliminare considerazione, sia pure per sommi capi, del contesto universitario. D'altronde non c'è un modo giusto di fare le cose, ma piuttosto un modo coerente e adeguato rispetto agli obiettivi che si intendono raggiungere e che forse andrebbero sempre esplicitati con chiarezza e non invece velati – come talvolta sembra essere – da *keywords* che, parafrasando il motto di Tancredi, nipote del principe di Salina, tutto dicono per non dire nulla⁶.

Ciò considerando e per porre in modo stringato questioni altrimenti complesse e complicate da trattare, vorrei limitarmi a ricordare qui un evento, a mio avviso paradigmatico, in grado di riassumere molte delle questioni che riguardano il più ampio contesto in cui l'università è chiamata oggi ad operare. Mi riferisco alla decisione di Peter Thiel (*founder*, fra l'altro, con Elon Musk di PayPal) di lanciare nel 2011 un programma di borse di studio annuali da 100k dollari per “*young people who want to build new things instead*

⁵ Vedi il sito web: <https://consigliNazionaleGiovani.it/indici-di-fiducia/>.

⁶ Sempre valide le parole di MORIN, *La sfida della complessità*, Le Lettere, 2022, p. 28, a proposito del significante ‘complessità’: “parola la cui troppa pienezza ne fa una parola vuota” e “più essa viene utilizzata, più il suo vuoto aumenta”. Lo stesso potrebbe dirsi per tanti altri termini; ‘eccellenza’ è forse uno di questi (come forse anche ‘merito’, fermo restando che “i capaci e i meritevoli” godono di una particolare considerazione già a livello costituzionale nell’art. 34).

of sitting in a classroom” perché “*some ideas can't wait*”⁷. So bene quanto Thiel sia generalmente considerato il rappresentante del lato oscuro di Silicon Valley⁸, ma le sue parole evidenziano con immediatezza una netta contrapposizione tra fare e sapere, tra costruire cose nuove e stare seduti in aula, in guisa tale da suggerire che le istituzioni universitarie in verità servano a ben poco, anzi costituiscano un azzardo ostile alle “cose nuove”. Un gesto per molti versi paradossale, sicuramente estremo e provocatorio, ma che è qui utile per richiamare l’attenzione sulle trasformazioni che ha vissuto il sistema universitario negli ultimi decenni. Può non piacere a molti, ma Lyotard⁹ aveva visto giusto nel suo rapporto, commissionato – è bene ricordare – dal Governo del Québec, là dove ammoniva sul rischio che la fine delle grandi narrazioni avrebbe aperto la strada ad una nuova prammatica di carattere generale segnata da una metodologia efficientista destinata a preparare esperti da inserire nell’ingranaggio produttivo e dalla diffusione delle pratiche e degli organismi di valutazione deputati a ridare un qualche ordine in un mondo disorientato dalla perdita delle usuali gerarchie di conoscenza. “La parziale sostituzione dei docenti con delle macchine” – scriveva Lyotard – “può sembrare una perdita, anzi un fatto intollerabile. Ma è probabile che queste narrazioni non costituiscano più la molla principale dell’interesse nei confronti del sapere. Se la molla diviene la potenza, questo aspetto della didattica classica non è più pertinente”¹⁰. Una visione distopica, ma non del tutto smentita dai fatti, di una organizzazione sociale che sembra non aver più bisogno di professori, che la pedagogia considera metodologia efficientista, che all’università non affida più alcun obiettivo di emancipazione.

⁷ Cfr. il relativo sito web thielfellowship.org.

⁸ Cfr. PANARARI, “Tecno-ombre”. *Una proposta di lettura di alcuni immaginari delle culture sociali della Silicon Valley e del “lato oscuro” dell’ideologia californiana*, in *Im@go*, 2024, n. 24, p. 51 ss., in open access su www.imagojournal.it.

⁹ LYOTARD, *La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere*, Feltrinelli, 1981. Il dubbio espresso nel testo nasce dal fatto che non è sempre chiaro se Lyotard lanci un grido d’allarme verso un’umanità disumanizzata da un sapere ipertecnologico o se invece auspichi l’avvento di un’era cibernetica il cui unico valore è l’efficienza della macchina produttiva.

¹⁰ LYOTARD, *cit.*, p. 94 (ed. 2014).

2. *Tempi e ritmi*

Insomma, per dirla in breve, in questa prospettiva la conoscenza diventa, alla fine, pura risorsa economica, costretta, in quanto tale, a convivere con meccanismi e logiche proprie del mercato, con inevitabili conseguenze sui temi e sugli istituti che qui interessano. Mi limito a segnalarne solo tre.

La prima e più evidente è il cambiamento radicale della struttura della carriera accademica e delle condizioni di lavoro: non più il *tempo paziente, lento e protetto*, della formazione e della ricerca scientifica ma piuttosto il *tempo breve e sincopato* dettato dalla proliferazione di *figure contrattuali temporanee ed estemporanee, esaltate* dall'abolizione della figura del ricercatore universitario e *avvelenate* dalla prospettiva di una stabilità professionale (e quindi reddituale e, prima ancora, esistenziale) che solo la qualificazione come professore associato od ordinario può conferire, quasi che quella del ricercatore non sia una specifica e dignitosa qualificazione professionale ma semmai e solo una fase di transizione verso il diverso ruolo di professore associato od ordinario. In questo contesto, limitarsi¹¹ ad individuare fra le più significative ragioni di fallimento della riforma l'altissimo numero di abilitati e la conseguente pressante aspettativa per la chiamata in ruolo, che pure giustifica il prolungamento temporale della validità del titolo abilitativo fino a dodici anni, mi pare poco utile se non si mettono al contempo in evidenza e in discussione le radici di tali fenomeni, innervate, a mio avviso, nell'abilitazione come interfaccia necessaria per superare la condizione di temporaneità ed entrare nella dimensione propria della stabilità. Un ponte, insomma, da oltrepassare necessariamente se si vuole uscire dalla condizione di precarietà contrattuale ed esistenziale e guadagnare la stabilità professionale e reddituale. Almeno, nella vecchissima disciplina la mancata conferma dopo il primo triennio, valutata da una commissione *ad hoc*, consentiva al ricercatore, assunto fin dall'origine a tempo indeterminato ma assoggettato appunto ad un giudizio triennale di conferma, di passare nei ruoli della

¹¹ Mi riferisco alla Relazione al d.d.l. 1518 presentato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica il 3 giugno 2025, là dove nel numero degli abilitati si individua la prova di "un generale smarrimento della sua [della ASN, ndr] natura iniziale" essendosi trasformata l'abilitazione in "una sorta di diritto acquisito alla chiamata in ruolo", sì che "questa aspettativa, unitamente all'altissimo numero di abilitati, comporta effetti distorsivi molto pesanti sulla programmazione strategica degli atenei".

pubblica amministrazione¹². Ora, invece, all'esaurirsi di tutti i contratti temporanei possibili, l'alternativa è netta e rischia di essere anche drammatica, soprattutto per quei saperi che non godono della presenza di un mercato privato. Insomma, se l'ASN ha subito una inaspettata dilatazione non è proprio e solo colpa delle commissioni¹³, ma forse anche dall'aver creato una asimmetrica configurazione ed anzi una vera e propria frattura tra la stabilità del ruolo di professore di prima e seconda fascia e la precarietà di quella congerie di contratti e incarichi che danno sostanza al c.d. preruolo. Insomma, nel sistema attualmente vigente, per acquisire stabilità non c'è altra strada che conseguire l'abilitazione nazionale, prima, e partecipare, poi, ad una procedura locale per la chiamata, la qual cosa non può che determinare la distorsione lamentata dalla Relazione al d.d.l. 1518.

C'è ancora un secondo elemento da considerare. Forse vale la pena ricordare che il *modo* in cui produciamo conoscenza modella il *tipo* stesso di conoscenza che produciamo. Anche in tal caso è opportuno prendere abbinamento da un esempio concreto. Raul Hilberg ha scritto in un arco di tempo che va dal 1948 (quando aveva soltanto ventidue anni, essendo nato nel 1926) al 1985 un libro che rappresenta una pietra miliare negli studi sull'Olocausto¹⁴. Nella prefazione l'autore ha rimarcato quanto sia stato essenziale

¹² Art. 31, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382: "I ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline. La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di facoltà o del dipartimento. Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati, che è compresa nella dotazione organica di cui al precedente articolo 30. Se il giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo. Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma possono avvalersi, a domanda, della facoltà di passaggio ad altra amministrazione, disciplinata dal successivo art. 120".

¹³ La Relazione al d.d.l. 1518 addebita alle commissioni di aver creato "disomogeneità nelle percentuali di abilitati tra i vari settori concorsuali e tra le diverse tornate di abilitazione, compromettendo in maniera evidente l'idea stessa di un sistema unitario e tendenzialmente omogeneo per tutte le aree scientifiche", così però si trascura di considerare che un comune sistema procedurale non può mai oscurare il carattere valutativo dell'operato delle singole commissioni.

¹⁴ HILBERG, *La distruzione degli Ebrei d'Europa*, Einaudi, 1995, ma l'edizione più recente (la terza) in tre volumi è del 2017 (originale inglese del 2003). Nel 1948, Hilberg era studente

per lui “il sostegno che solo una istituzione accademica può fornire”: cioè stabilità, libertà, risorse, e più ancora tempo. Credo si possa convenire che situazioni di questo genere rischiano oggi di essere, per così dire, fuori mercato. Se ognuno di noi fa memoria del suo lavoro potrà accorgersi di aver vissuto o di vivere situazioni simili, benché in archi di tempo più limitati (e forse anche per opere meno significative). Chi potrebbe oggi impostare programmi prolungati di ricerca, quando applicazioni, finanziamenti e contratti universitari hanno durata così breve? È cambiato il ritmo (della ricerca, e non solo). Lo conferma la *Thiel Foundation*: sul presupposto che “*some ideas can’t wait*” essa richiede ai suoi *fellows* di “*skip or stop out of college*” come condizione per poter ricevere il *grant* previsto, in uno con il supporto assicurato dal *network* di imprenditori, investitori e scienziati che si incontra nella stessa fondazione¹⁵.

La terza ed ultima osservazione vorrei presentarla richiamando le parole di Hartmut Rosa: “*If acceleration is the problem, then resonance might be the solution*”¹⁶, incipit che, come è stato detto, “*is the shortest possible summary provided in the first line of the 800-page book*”¹⁷. Com’è noto, nella prospettiva analitica offerta dal sociologo tedesco, il tratto individualizzante della civiltà moderna si annida – appunto – nel ritmo che scandisce la vita privata e collettiva degli individui oggi: correre, accelerare finché è possibile è diventato per tutti un dovere. “In quest’ottica” – è stato detto – “ciò che resta dell’identità moderna, una volta passata attraverso il setaccio della storia di lungo periodo, è la coazione al cambiamento, il dinamismo fine a sé stesso, che restringe lo spazio d’esperienza delle persone e atrofizza il loro orizzonte di aspettativa, schiacciandolo su un piano prettamente orizzontale e immanente. Il risultato è una società che, come un’enorme motocicletta, è più stabile quando corre ad alta velocità che quando è ferma”¹⁸. Tant’è che, a giudizio di Rosa, “una società può essere definita moderna quando [...]

di scienze politiche presso il Dipartimento di Diritto pubblico e Scienza dell’Amministrazione della Columbia University (riprendo questa informazione dalla Introduzione di SESSI, p. IX).

¹⁵ Cfr. il già indicato sito web thielfellowship.org.

¹⁶ ROSA, *Resonance. A Sociology of our Relationship to the World*, Polity Press, 2016, p. 13.

¹⁷ LIJSTER, CELIKATES, *Beyond the Echo-chamber: An Interview with Hartmut Rosa on Resonance and Alienation*, in *KJCP*, 2019, n. 1, p. 63.

¹⁸ Riprendo le parole di COSTA, *Risonanza: una soluzione nuova per un problema antico?*, in *ASR.*, 2017, n. 18, p. 45 e qui p. 47.

richiede in maniera sistematica crescita, innovazione e accelerazione per ottenere e riprodurre la sua struttura”¹⁹.

L'antidoto possibile a questa accelerazione, che produce alienazione²⁰, è riscoprire ciò che Rosa chiama “risonanza”, che non è mera e narcisistica eco della propria voce, ma piuttosto un *entrare in relazione con un'alterità che rimane* tale, una apertura, insomma, al mondo ed alla vita e, in fondo, una forma di arricchimento e di incremento di competenze, prima, e di risorse, poi. In questa prospettiva, è del tutto evidente che progetti di ricerca da proporre in tempi brevi e applicazioni per trovare risorse non solo costituiscono forme burocratiche di legittimazione della propria esistenza accademica, ma tendono anche, e forse soprattutto, a stemperare fino a negarla del tutto la risonanza del lavoro scientifico, cioè la relativa connessione con il mondo circostante²¹. “La risonanza” – scrive Rosa – “contiene un momento di apertura [...] che la distingue dalla competenza. Competenza è mera *appropriazione*, risonanza è *appropriazione trasformativa* del mondo: in essa trasformo anche me stesso”. Se non c'è risonanza, i rapporti di interazione restano muti. Sviluppare una pedagogia che consideri prioritaria la risonanza sulla competenza sembra essere, dunque, una delle condizioni necessarie per coltivare una società della cura in grado di rafforzare abiti e pratiche di solidarietà, smantellando la “macchina della vergogna” che oggi più che mai umilia le vittime della società competitiva²². Alla luce di ciò, c'è da chiedersi se oggi il sistema universitario non sia invece congegnato in guisa tale da privare lo sguardo del ricercatore dalla risonanza responsiva con il mondo esterno e la sua complessità reale, valorizzando invece quel moto accelerato e bulimico strutturalmente necessario per sfuggire alle condizioni di incertezza personale e di precariato professionale prima evidenziate. Forse vale anche la pena di aggiungere una stringata considerazione sul fatto che se il ritmo accelerato del mercato è strumento di selezione delle conoscenze allora non può suscitare meraviglia la conseguente crisi di valore delle competenze, sul piano politico espressa da quell'uno-vale-uno che abbiamo

¹⁹ ROSA, *Risonanza come concetto chiave della teoria sociale*, in *SE*, 2020, p. 163.

²⁰ È il titolo di un libro fondamentale di ROSA, *Accelerazione e alienazione. Per una teoria critica del tempo nella tarda modernità*, Einaudi, 2015.

²¹ ROSA, *Pedagogia della risonanza. Conversazione con Wolfgang Endres*, Morcelliana, 2020.

²² Cfr. SPANO, *Dalla baldanza alla 'badanza': la pedagogia della risonanza per una società della cura*, in MAURO (a cura di), *Dalla cura di sé alla cura dei legami: per non morire di competizione*, Milella ed., vol. III, p. 15 ss.

conosciuto in stagioni recenti e da ultimo anche in politici potenti che decidono, loro stessi, se usare o meno il paracetamolo in gravidanza (con conseguente impatto sul valore di mercato delle aziende che producono la sostanza considerata).

3. *Valore e lavoro*

Posti di fronte a questi cambiamenti dirompenti, mi chiedo se come comunità scientifica – almeno come comunità, dico, senza ricorrere a concetti anodini come categoria, corporazione o ceto – non siamo tutti un po' colpevoli di aver rinunciato a rivendicare il *valore del lavoro universitario*, chiudendoci in uno splendido isolamento fors'anche per non essere sopraffatti da una *communis opinio* ostile, dimenticando, per usare il titolo di un fortunato libro di Nuccio Ordine, e prima di lui di Abraham Flexner, dimenticando, dicevo, di segnalare e rivendicare l'utilità dell'inutile²³ e quindi accettando che la logica utilitaristica si abbattesse "impietosa anche sulle discipline studiate nei curricula scolastici e universitari". E forse in questo modo abbiamo concorso a rendere inutile anche ciò che veramente era da considerare ancora utile. In effetti, cosa è una comunità di studio e di ricerca se non una comunità risonante, che riflette su sé stessa e sul mondo? Una comunità che, per esserci, ha bisogno di libertà ed autonomia responsabile, di spazi sicuri in cui la diversità diventa dialogo, di tempi lunghi, abbandonando quello sorta di *short-termism* della ricerca che sembra scimmiettare le logiche delle trimestrali di cassa proprio quando gran parte del mondo economico²⁴ sembra acquisire una sempre più radicale consapevolezza del tempo lungo come tratto di un agire economico sostenibile, responsabile ed insomma ricondotto al suo senso proprio: "*Longhpath*" è il titolo di un libro di Ari Wallach, per indicare, come si legge nelle pagine introduttive scritte

²³ ORDINE, *L'utilità dell'inutile. Manifesto*, Bompiani, 2013, con un saggio di FLEXNER che già nel 1937 aveva inteso "mostrare come proprio le ricerche scientifiche teoriche considerate più inutili, perché prive di qualsiasi scopo pratico, hanno inaspettatamente favorito applicazioni [...] rivelatesi poi fondamentali per l'umanità".

²⁴ Cfr. per tutti DENOZZA, *Lo scopo della società tra short-termism e stakeholder empowerment*, in *ODC*, 2021, p. 29, che segnala la pesante incidenza degli "intermediari professionali" nel rivendicare "la concreta ed immediata massimizzazione dei rendimenti degli investimenti che hanno effettuato" (p. 45).

da Francesco Cicione all'edizione italiana pubblicata da Rubbettino, “non solo un percorso, bensì una vera e propria forma di pensiero, una prospettiva che invita ciascuno di noi a diventare quei ‘grandi antenati’ di cui il futuro ha bisogno” e per questa via “riscoprire il valore della lungimiranza – e della responsabilità che essa comporta – in un momento storico che ne avverte un bisogno sempre più urgente”²⁵.

Tutto ciò considerando, sono sempre più convinto che ogni ragionamento sui sistemi di reclutamento richieda l'adozione di una logica sistemica, anzi ecosistemica: in questo modo intendo evidenziare la dimensione relazionale che correla la struttura della carriera accademica all'organizzazione della ricerca e all'erogazione della didattica, al modello dipartimentale che abbiamo assunto e introiettato ma del quale prima o poi converrà fare una valutazione sulle sue stesse ragioni di esistenza e sugli effetti prodotti (in relazione non solo all'auspicabile integrazione dei saperi scientifici ma anche alla più diffusa balcanizzazione dei settori disciplinari), alla conformazione del rapporto con l'esterno al di là ed oltre la terza missione, ai sistemi di finanziamento e, non ultimo, ai soggetti terzi che operano come autorità di regolazione e controllo. Tra questi consentitemi di richiamare in modo particolare, la complicata relazione tra Ministero (e burocrazie ministeriali) e Parlamento, per un verso, sulla quale però non ho qui il tempo di soffermarmi, nonché, per altro verso, il ruolo dei giudici amministrativi²⁶.

Credo sia particolarmente emblematico che la relazione al d.d.l. 1518 richiami più volte l'elevato numero di ricorsi giudiziari generati dal sistema ASN (si tratta di ben 2.271 giudizi). È però del tutto evidente, a me pare, che se si accede al principio che trasparenza e imparzialità possano e debbano essere assicurate soltanto dalla ben nota logica procedurale tipica del concorso pubblico, allora non è possibile sottrarsi dal confronto con gli schemi altrettanto noti di operatività del giudizio processuale (in termini di individuazione dei vizi, di strutturazione dell'*iter* burocratico, di formalizzazione dei percorsi valutativi e di conseguenze sanzionatorie) che spesso sono tali da esondare anche in una valutazione di merito e, per questa via, arrivano

²⁵ WALLACH, *Longpath*, Rubbettino, 2025.

²⁶ Sto segnalando da tempo l'importanza, anche per il giurista e per il giuslavorista in modo particolare, di adottare un approccio ecosistemico capace di abbracciare (e comprendere) la complessità del mondo circostante, dal momento che non è possibile riguardare le singole parti del sistema senza tener conto delle relazioni tra le stesse e di come queste variegiate relazioni incidano, fino a modificarli, sui caratteri propri di quelle stesse parti singole.

a conformare l'operato valutativo delle commissioni. Penso, ad esempio, ad una sentenza²⁷, ma è una delle tante, in cui il giudizio del valutatore in merito all'uso, da parte del valutato, di specifiche categorie civilistiche nella ricostruzione di un istituto a carattere collettivo è stato considerato dal giudice a stregua di mera opinione e non già come un giudizio scientificamente fondato e rilevante, quasi suggerendo, in definitiva, che trattandosi di opinioni quella del valutato valga quanto quella del valutatore. Penso ancora al giudizio positivo di un lavoro in un concorso di seconda fascia utilizzato come argomento per dimostrare l'erroneità di una valutazione negativa del medesimo autore in un giudizio per la prima fascia, non avendo neppure contezza della diversità del ruolo e di quella che una volta era denominata "piena maturità scientifica". O penso infine, più banalmente, agli errori formali nella compilazione dei verbali. Continuo a ritenere che aveva ragione Otto Kahn Freund a ricordare che il diritto è una forza solo secondaria nelle vicende umane²⁸: nei concorsi la deontologia non potrà mai essere sostituita dalle procedure e l'esasperazione procedurale sposta solo il terreno di confronto dalle aule universitarie a quelle giudiziarie.

4. Riforme

In questo contesto, gli argomenti posti a fondamento dell'esigenza di riforma delle procedure di reclutamento²⁹ sono così articolati nella relazione di accompagnamento al d.d.l. 1518: a) rendere accessibile la carriera universitaria agli studiosi più giovani; b) semplificare le procedure; c) rafforzare l'autonomia e la responsabilità dei singoli atenei; d) agevolare la mobilità per contrastare il localismo. Obiettivi condivisibili che naturalmente vengono perseguiti soltanto, come usuale da troppo tempo, con provvedimenti di tipo ordinamentale senza reale e continuativo investimento economico. Obiettivi su cui tutti possono facilmente concordare, ma che rischiano di trasformarsi in una sorta di neolingua orwelliana. A tal fine, credo sia suffi-

²⁷ Cons. St. 9 agosto 2022 n. 7057.

²⁸ KAHN-FREUND, *Labour and the Law*, London, 1972: "What the lawyer can do and what the legislator can do remains important, but far more important is the work of the engineer and the scientist, and the creative organiser in industry. Law is a secondary force in human affairs, and especially in labour relations" (p. 13 dell'edizione del 1983).

²⁹ Cfr. in generale e fin da subito CALVANO, *Il reclutamento dei docenti*, in OC, 2021, p. 41 ss.

ciente (ma anche necessario) guardare le cose nella prospettiva di coloro che la relazione chiama “*studiosi più giovani*” per rendersi conto delle falle che caratterizzano il sistema.

Devo però precisare che non intendo prendere in specifica considerazione il dottorato di ricerca, pur ritenendo necessaria ed urgente una attenta valutazione in ordine agli effetti non sempre positivi derivanti dall’aver emarginato di fatto i dottorati monodisciplinari e interuniversitari e dalla non sempre chiara correlazione tra formazione dottorale, titolo di studio e mondo della produzione. È mia impressione, forse non peregrina, che l’ampliamento del numero dei posti assicurato da una congerie di risorse straordinarie abbia talvolta provocato una distorta percezione del valore stesso del percorso di dottorato, che in alcune realtà territoriali (a minore tasso di industrializzazione e a maggior fragilità occupazionale) ha assunto l’anomala funzione di occasione reddituale a carattere temporaneo. Ma è chiaro che, se si vuole ragionare sull’accesso al lavoro universitario, occorre avere consapevolezza che il primo passo è segnato proprio dal dottorato di ricerca³⁰. Ripensarne il percorso è forse più urgente che tentare di imporre un limite temporale al valore abilitante del titolo di dottorato ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore (che qualcuno avrebbe voluto limitare a sei anni)³¹.

Allo stato, tuttavia, la legge 240/2010 prospetta al giovane studioso le seguenti tipologie contrattuali: a) contratto di ricerca *ex art.* 22, postdoc, a titolo esclusivo, con durata massima definita e compenso stabilito in sede di contrattazione collettiva, comunque non inferiore al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo definito; è presente un limite di spesa complessiva, che non può essere superiore alla media degli ultimi tre anni di

³⁰ Interessante è la lettura della XI Indagine Nazionale promossa dall’ADI, dal titolo: *Psicopatologia del dottorato di ricerca. Le condizioni di lavoro e la salute mentale nell’ambito del dottorato di ricerca Rapporto finale e analisi stratificata*, all’indirizzo dottorato.it/content/xi-indagine-adi-su-dottorato-psicopatologia-del-dottorato-di-ricerca.

³¹ Nella XVIII legislatura furono presentati due d.d.l. sul tema del preuolo: AC 783 d’iniziativa dei deputati Torto ed altri, e AC 1608 Melicchio ed altri, peraltro appartenenti allo stesso gruppo parlamentare. I due progetti, come è usuale prassi parlamentare, furono unificati (insieme ad altri) in Commissione Cultura e Istruzione della Camera in un testo base che prevedeva l’inserimento, al comma 2, lettera b), della l. 240 del 2010, delle seguenti parole: “purché conseguito [il titolo di dottorato o di specializzazione medica, n.d.r.] da non più di sei anni dallo svolgimento della procedura pubblica di selezione di cui al comma 2, lettera a) dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” [cioè dal concorso per ricercatore].

quella sostenuta per gli assegni di ricerca; b) incarico postdoc *ex art. 22-bis* per lo svolgimento di attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, per una durata massima di tre anni, per il quale il trattamento economico minimo è stabilito con decreto del Ministero in misura non inferiore al predetto trattamento iniziale, incompatibile con ogni attività di lavoro subordinato nonché con la titolarità di assegni di ricerca³²; c) incarico di ricerca *ex art. 22-ter* per una durata massima di tre anni, attivabile comunque entro sei anni dalla laurea, finalizzato all'introduzione alla ricerca e all'innovazione (cosa sia l'introduzione all'innovazione, non risulta chiaro, almeno a chi scrive), l'importo minimo è qui stabilito direttamente dal ministero e anche qui operano limiti di spesa; d) contratto per attività di insegnamento *ex art. 23* con tutte le specifiche particolarità; e) infine, ma è ormai diventato un punto di arrivo anche per gli abilitati idonei, contratto per ricercatore a tempo determinato *ex art. 24* con durata massima di sei anni (salva la previsione di cui al comma 3-*bis*). Naturalmente non posso fare riferimento a tutte le vie di fuga segnate, in particolare, dai contratti autonomi d'opera o di collaborazione giustificati con riferimento a specifiche attività amministrative ma di fatto utilizzati anche per svolgere altre attività (penso, ad esempio, al sistema della formazione avanzata).

Il nugolo di questioni sollevato da questo sistema è già stato sottoposto ad attento e approfondito esame, al quale rinvio³³. Questa circostanza mi consente di richiamare l'attenzione soltanto su due elementi, trascurando di considerare questioni giuslavoristiche in senso stretto (in particolare sul carattere autonomo o subordinato del contratto di ricerca).

Il primo punto su cui focalizzare l'attenzione a me pare sia la questione della retribuzione o, meglio, delle modalità di determinazione della retribuzione. Fare ricerca richiede certo passione, ma è un lavoro; ben venga quindi la previsione di un trattamento retributivo minimo. Il punto di interesse è che l'autorità salariale varia in relazione alla tipologia contrattuale

³² Vedi ora d.m. n. 592 del 6 agosto 2025, recante "Definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca – artt. 22-*bis* e 22-*ter*, legge 30 dicembre 2010, n. 240"; ma pure INPS, circ. 11 settembre 2025 n. 125.

³³ CALVANO, *Riforma del ruolo del ricercatore universitario a tempo determinato: tra libertà e principio di eguaglianza*, in Gruppo di Pisa - Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale, 2023, n. 8; PRETEROTI, *I contratti di ricerca tra primi riconoscimenti di tutela e nuove questioni applicative*, in AmbienteDiritto.it, 2025, n. 2; BELLAVISTA, *La nuova riforma del pre-ruolo universitario e la tempesta perfetta*, Working Paper Fa.Ri., 3 luglio 2025.

considerata: si rinvia alla contrattazione collettiva per il contratto di ricerca³⁴ ed al decreto ministeriale per l'incarico postdoc, sebbene poi in entrambi i casi il parametro minimo da considerare sia sempre lo stesso (si badi, però, che questo parametro non opera per l'incarico di ricerca). Personalmente ritengo che il rinvio alla contrattazione collettiva abbia carattere prevalentemente simbolico per quanto poi possa essere utile per riaffermare la condizione di lavoratore in capo a tutti coloro che svolgono attività di ricerca. Temo, però, che in tal modo si introduca nel sistema una ancora più marcata scissione tra il carattere pubblicistico del ruolo di professore universitario e quello per così dire privatistico del contratto di ricerca in guisa tale che il preannunciato incremento di tutela si accompagna ad una ancora più radicale asimmetria tra la temporaneità del contratto e la stabilità del ruolo, quasi fossero due mondi non solo separati ma anche contrapposti. A ciò mi induce la peculiare circostanza per cui il contratto avente ad oggetto in modo esclusivo l'attività di ricerca è affidato alla contrattazione, mentre l'incarico postdoc, avente ad oggetto tutte le attività tipiche del lavoro universitario (ricerca, didattica e terza missione) è rimesso al decreto ministeriale. Se è vero che nel sintomo c'è il rimosso, allora forse potremmo dire che il decreto è sintomo residuo del carattere pubblicistico della disciplina del ricercatore universitario testardamente rimosso dalla fase iniziale di accesso al lavoro universitario (laddove invece professori e ricercatori continuano ad essere trattati in modo omogenei dall'art. 3, comma 2 del d.lgs. 165/2001).

Il secondo elemento che intendo segnalare riguarda l'introduzione di stringenti limiti di spesa. L'esperienza negli altri comparti del pubblico impiego dimostra che l'adozione del valore medio delle risorse (non impegnate, ma) spese in un dato arco di tempo è lo strumento *soft* per introdurre una riduzione della spesa senza dichiararlo in modo esplicito. Basti pensare al limite per la stipulazione dei contratti flessibili, o alla spesa per la formazione. Il percorso logico seguito dal legislatore e il sistema operativo dallo stesso introdotto risultano quindi facilmente individuabili: si privatizza il rapporto di lavoro, si pone un livello retributivo minimo, si riduce l'importo del relativo capitolo di spesa sul bilancio universitario e, in questo modo, si produce un *effetto ghigliottina* che taglia fuori una parte degli assegni (e degli assegnisti) di ricerca in atto dall'eventuale transito sui contratti di ricerca.

³⁴ Vedi "Contratto relativo alla sequenza contrattuale sul contratto di ricerca *ex art. 22 legge n. 240/2010*" sottoscritto (ma non dalla UIL) in data 18 marzo 2025.

Stando così le cose, appare evidente che a regime, senza risorse aggiuntive o straordinarie, la carenza di finanziamento imporrà una drastica selezione di quei “giovani studiosi” che la Relazione al d.d.l. 1518 intenderebbe invece agevolare nell’accesso ai ruoli. Un paradosso; o forse, il che è peggio, una scelta consapevole. Ma se la conoscenza è una risorsa economica per il sistema paese, occorre allora ricordare al sistema paese che produrre conoscenza è un lavoro e il lavoro, almeno questo noi dovremmo ricordarlo sempre, non è una merce.

Altro obiettivo della riforma è la semplificazione procedurale e la valorizzazione dell’autonomia degli atenei. Cercherò di essere stringato sul punto rinviando agli autori che hanno già trattato la questione. Il punto qualificante è l’abolizione della ASN come requisito abilitante la procedura di chiamata. Nel d.d.l. 1518 tale requisito abilitante è invece il possesso di specifici requisiti definiti dal Ministro (su proposta, a quanto pare non vincolante, dell’Anvur sentito il Cun) e, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicati dall’interessato in apposita piattaforma predisposta dal ministero. Permangono, ovviamente, indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti di ricerca, ma si aggiungono anche requisiti diversi quali l’organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni, incarichi di insegnamento in atenei “qualificati” (mi sfugge, lo confesso, in cosa consista e da cosa possa desumersi questa particolare qualificazione), la partecipazione a progetti di ricerca sulla base di bandi competitivi, premi e affiliazioni. Non sarà dunque una commissione scientifica a stabilire se un soggetto è idoneo o meno a partecipare alla procedura locale, ma lo stesso soggetto attesterà il possesso di condizioni idonee e su tale base potrà partecipare alla procedura concorsuale, che prende abbrivio – in sede locale – con la nomina della commissione.

Chi ha una età accademica avanzata sa bene che sono state provate tutte le vie alternative: la questione del sorteggio, del soggetto che lo fa e delle modalità con cui si procede al sorteggio, e trascurando di sottolineare che l’idea del sorteggio piace a pochi perché deresponsabilizza la comunità di riferimento e non esclude per nulla pratiche opportunistiche, vorrei evidenziare come la questione di fondo rimane pur sempre quella relativa allo spazio di reale e protetta autonomia valutativa della commissione. Questa, infatti, dovrà far precedere alla già oggi prevista valutazione delle pubblicazioni, del *curriculum* e dell’attività didattica la verifica della “effettiva sussistenza dei requisiti” nonché “la valutazione delle modalità di svolgi-

mento della didattica” e dovrà provvedere alla discussione pubblica delle pubblicazioni e delle esperienze didattiche. Dovrà poi indicare il candidato meritevole al quale il dipartimento, se lo ritiene, potrà richiedere lo svolgimento di un seminario pubblico, per la verità non meglio precisato né nei suoi contenuti, né nei suoi effetti in caso di esito negativo.

Mi chiedo, però, se e in che misura i criteri ministeriali che saranno indicati per l'autocertificazione possano reggere alla torsione che hanno subito le mediane. A tal proposito, cito testualmente la relazione al d.d.l.: “la dichiarazione sostitutiva del candidato [...] non implica alcuna valutazione da parte del MUR. Si tratta di una mera condizione di ammissibilità nonché di un mero strumento ai fini della partecipazione alle procedure di concorso per la chiamata [...] elevando i requisiti per l'ingresso in ruolo e, al contempo, fornendo una elencazione uniforme a livello nazionale come parametro per la valutazione delle singole commissioni locali”. Il progetto è dunque chiaro, o almeno a me appare tale: poiché le valutazioni delle commissioni sono state non felici, hanno ampliato a dismisura le maglie dell'idoneità scientifica, allora è necessario elevare i requisiti e renderli uniformi sul territorio nazionale; all'uopo, sarà il Ministero a definire “i parametri per la valutazione delle singole commissioni locali”. E così quel “generale smarrimento” della natura iniziale della ASN sarà superato in virtù dell'indirizzo generale del Ministero nei confronti delle comunità scientifiche, laddove invece, a mio avviso, dovrebbero essere proprio queste a riscoprire e rivendicare la ragione del loro essere rivendicando la loro funzione nella prospettiva costituzionale che la scienza vuole libera (art. 33, primo comma) e autonoma l'università (art. 33, comma 5).

5. *Per chiudere, una domanda*

Conclusivamente (e anche un po' provocatoriamente) vorrei porre una ultima domanda: quale sarà il destino degli abilitati idonei? Il d.d.l. 1518 si preoccupa solo di confermare la validità della abilitazione fino al termine oggi previsto, laddove invece il problema nasce dalla previsione di un limite massimo di durata dei contratti e incarichi pre-ruolo in guisa tale che l'idoneo che ha esaurito la sua riserva di tempo disponibile per le tipologie contrattuali pre-ruolo ma non accede, per i più svariati motivi, alla procedura di chiamata, e neppure quanto meno al concorso per ricercatore a tempo

determinato, avrà notevoli difficoltà ad individuare quali possano essere gli spazi possibili di attività nell'università. Non si tratta, come fino ad ora abbiamo più volte osservato, del tempo trascorso dall'abilitazione alla chiamata (decisione locale non sempre trasparente né razionale e neppure comprensibile dal momento che i criteri per le chiamate sono molte volte rimessi alle più solide manifestazioni del potere accademico), ma dell'esaurirsi del tempo utile a disposizione per stipulare contratti o assumere incarichi pre-ruolo. Si crea così un evidente iato tra la volontà di ridurre il precariato temperando il ricorso ai contratti pre-ruolo e l'assenza di un ponte sicuro e certo tra la conclusione del tempo contrattuale e l'attivazione delle procedure concorsuali o di chiamata. Insomma, esaurito il tempo dei contratti, l'abilitato idoneo cosa potrà fare? Per risolvere questa situazione, che porta con sé il rischio di una fuoriuscita dal sistema della ricerca di professionalità elevate e necessarie al sistema della ricerca universitaria ma non facilmente ricollocabili sul mercato esterno, forse potrebbe essere ragionevole auspicare un finanziamento straordinario volto a consentire alle università di stipulare contratti di ricerca a tempo indeterminato con coloro che abbiano dottorato e ASN, conseguiti prima di una certa data e che abbiamo avuto a qualsiasi titolo rapporti aventi ad oggetto attività di ricerca per un adeguato numero di anni con la stessa università, magari entro certi limiti di età. Si eviterebbe abuso di precariato, dispersione di preziose esperienze e si reintrodurrebbe una figura di ricercatore di una certa ampiezza ma destinato anche ad essere superato perché i soggetti interessati tenderebbero a mettere a frutto ASN.

Il *punctum dolens* rimane pur sempre la questione delle risorse: il migliore sistema procedurale serve a ben poco senza una reale disponibilità finanziaria. Questo è da sempre il punto critico di tutte le riforme universitarie: pensare che le modifiche ordinamentali di carattere procedurale siano da sole idonee a rinnovare un sistema universitario chiamato a confrontarsi con le grandi transizioni del nostro tempo: a questo fine, la passione dei ricercatori è sempre necessaria ma certo non è più sufficiente. Ciò che serve è una chiara e decisa assunzione di volontà del decisore politico nella consapevolezza che non sono i giovani il nostro futuro, ma siamo noi, oggi, a costruire con le nostre decisioni, il futuro dei ragazzi e delle ragazze che frequentano le aule delle nostre università.

Abstract

Il saggio analizza la proposta legislative di riforma del sistema di reclutamento dei professori universitari e le modifiche ai percorsi di accesso alla relativa carriera. Segnala le contraddizioni esistenti e la logica di breve termine che caratterizza la situazione attuale. Suggerisce l'importanza di riscoprire il valore del tempo lungo nella ricerca scientifica.

The essay analyzes the legislative proposal for the reform of the academic recruitment system. It points out the existing contradictions and the short-term logic that characterizes the current situation. It suggests the importance of rediscovering the value of long time in scientific research.

Keywords

Università, concorsi, professori, ricerca, tempi.

University, Competitions, Professors, Research, Longpath.